



**VOTAZIONE COMUNALE DEL
13 SETTEMBRE 2015**

**Legge riguardante la tassa di
soggiorno e il contributo per la
promozione del turismo**

**Approvata per urna dagli aventi diritto di voto
il.....**

Indice

I. Generalità

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Supplemento per il traffico pubblico
- Art. 3 Utilizzo della tassa di soggiorno e del contributo per la promozione del turismo
- Art. 4 Definizioni

II. Tassa di soggiorno

- Art. 5 Soggetto della tassa di soggiorno
- Art. 6 Esonero dalla tassa di soggiorno
- Art. 7 Oggetto della tassa di soggiorno
- Art. 8 Ammontare della tassa per ogni pernottamento
- Art. 9 Tassa forfettaria annua obbligatoria per proprietari di abitazioni secondarie
- Art. 10 Obbligo di annuncio
- Art. 11 Conteggio in base al numero dei pernottamenti
- Art. 12 Conteggio della tassa forfettaria annua
- Art. 13 Importo delle tasse

III. Contributo per la promozione del turismo

- Art. 14 Rinuncia al prelievo del contributo per la promozione del turismo
- Art. 15 Soggetti del contributo per la promozione del turismo
- Art. 16 Oggetto del contributo per la promozione del turismo
- Art. 17 Calcolo del contributo per la promozione del turismo
- Art. 18 Esonero
- Art. 19 Importo del contributo per la promozione del turismo

IV. Disposizioni comuni

- Art. 20 Controllo / obbligo d'informazione
- Art. 21 Attuazione e amministrazione
- Art. 22 Interesse di mora, interesse remuneratorio e tasse d'ingiunzione
- Art. 23 Tassazione d'ufficio
- Art. 24 Determinazione dell'obbligo fiscale soggettivo
- Art. 25 Responsabilità solidale
- Art. 26 Eccezioni riguardanti l'obbligo di versamento delle tasse
- Art. 27 Contravvenzioni
- Art. 28 Rimedi legali

V. Disposizioni finali

- Art. 29 Disposizioni d'esecuzione
- Art. 30 Entrata in vigore
- Art. 31 Disposizioni transitorie
- Art. 32 Diritto sussidiario

Legge riguardante la tassa di soggiorno e il contributo per la promozione del turismo

A norma dell'art. 2 cpv. 3 lett. b e c della Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC) del Cantone dei Grigioni del 31 agosto 2006, nonché dell'art. 72 della Costituzione comunale, il Comune di Bregaglia emana la seguente legge:

I. Generalità

Art. 1 **Scopo**

- 1) Per incentivare il turismo, il Comune preleva una tassa di soggiorno.
- 2) Il Comune può prelevare un contributo per la promozione del turismo. Qualora l'assemblea comunale decida di prelevare un contributo per la promozione del turismo, saranno applicate le norme secondo gli art. 14 segg. della presente legge.

Art. 2 **Supplemento per il traffico pubblico**

Nel caso in cui il Comune, rispettivamente singole frazioni, si trovino sul territorio di una rete interconnessa del traffico, l'assemblea comunale può decidere di prelevare un supplemento per il traffico pubblico. Tale supplemento vien prelevato in aggiunta alla tassa di soggiorno e vien usato per la promozione del traffico pubblico.

Art. 3 **Utilizzo della tassa di soggiorno e del contributo per la promozione del turismo**

- 1) I proventi della tassa di soggiorno vanno utilizzati per il finanziamento delle infrastrutture e degli impianti turistici nonché delle manifestazioni realizzate per gli ospiti e utilizzate in misura preponderante dagli stessi. I proventi della tassa di soggiorno non possono essere utilizzati né per la promozione turistica, né per i compiti ordinari del Comune.
- 2) I proventi del contributo per la promozione del turismo sono da utilizzare a copertura delle spese effettuate in misura preponderante nell'interesse dell'economia turistica. Esse vanno utilizzate in particolare per gli interventi nel campo del marketing turistico. I proventi del contributo per la promozione del turismo non possono essere utilizzati per il finanziamento di compiti ordinari del Comune.

Art. 4 **Definizioni**

- 1) Ospite: ogni persona fisica che pernotta nel Comune di Bregaglia e non vi risulta illimitatamente assoggettata all'obbligo fiscale.
- 2) Datore di alloggio: ogni persona fisica o giuridica che a pagamento mette a disposizione di un ospite dei locali o dei terreni a scopo di pernottamento.
- 3) Appartamenti di vacanza: appartamenti, case, maggesi o cascine che vengono affittati periodicamente a locatari che dal profilo del diritto civile non hanno il

proprio domicilio nel Comune, o che sono di proprietà di una persona fisica, rispettivamente giuridica che dal profilo del diritto civile non ha il domicilio, rispettivamente la sede nel Comune.

- 4) Appartamenti di vacanza affittati in permanenza: appartamenti, case, maggesi o cascine affittati in permanenza o a scadenza fissa a ospiti, o che in altro modo vengono ceduti a pagamento agli stessi per l'uso.

II. Tassa di soggiorno

Art. 5 Soggetto della tassa di soggiorno

- 1) Soggetto alla tassa di soggiorno è l'ospite che pernotta sul territorio del Comune di Bregaglia.
- 2) La proprietà immobiliare nel Comune è assoggettata all'obbligo fiscale, ma ciò non genera l'esonero dalla tassa di soggiorno.

Art. 6 Esonero dalla tassa di soggiorno

Sono esonerati dal versamento della tassa di soggiorno:

- a) i bambini fino al compimento del 12° anno d'età;
- b) le persone che pernottano gratuitamente in un'economia domestica di persone assoggettate all'obbligo fiscale illimitato nel Comune di Bregaglia e che non sono assoggettate all'obbligo del versamento della tassa di soggiorno;
- c) le persone che pernottano a scopo professionale nel Comune; non sono esonerate le persone partecipanti a manifestazioni sportive, congressi, seminari, convegni o simili;
- d) le persone che soggiornano nel Comune per esercitare una funzione ufficiale, militare, di servizio civile o di polizia;
- e) le persone che soggiornano nel Comune per frequentare una scuola o per imparare una professione;
- f) i pazienti di ospedali o di case di cura;
- g) le persone che pernottano nelle capanne del CAS.

Art. 7 Oggetto della tassa di soggiorno

La tassa di soggiorno vien prelevata per ogni pernottamento dell'ospite.

Art. 8 Ammontare della tassa per ogni pernottamento

La tassa di soggiorno ammonta per ogni pernottamento:

- 1) in alberghi, pensioni, appartamenti di vacanza, camere private e simili: da CHF 2.50 a 4.00
- 2) in alloggi collettivi, campeggi, ostelli della gioventù e simili: da CHF 2.00 a 3.00

Art. 9 Tassa forfettaria annua obbligatoria per proprietari di abitazioni secondarie

- 1) I proprietari, i locatari permanenti e gli usufruttuari di abitazioni secondarie e di veicoli da campeggio (veicoli stazionati per più di due mesi) versano la tassa di

soggiorno sotto forma di una tassa forfettaria annua. La tassa forfettaria annua si basa su una media annua di pernottamenti in un'abitazione.

- 2) In enumerazione esaustiva, vien considerato come ospite che pernotta in un'abitazione di vacanza ogni proprietario dal profilo legale ed economico che non affitta, ogni locatario permanente e ogni usufruttuario, così come i rispettivi visitatori.
- 3) La tassa forfettaria annua obbligatoria ammonta a:

	<u>Valle</u>	<u>Frazione Maloja</u>
a) 1 - 1 ½ locali	da CHF 180.00 a 250.00	da CHF 250.00 a 350.00
b) 2 - 2 ½ locali	da CHF 260.00 a 360.00	da CHF 350.00 a 450.00
c) 3 - 3 ½ locali	da CHF 340.00 a 440.00	da CHF 450.00 a 550.00
d) 4 - 4 ½ locali	da CHF 410.00 a 510.00	da CHF 550.00 a 650.00
e) 5 o più locali	da CHF 490.00 a 590.00	da CHF 650.00 a 750.00
f) per maggesi e cascine:	da CHF 100.00 a 150.00	
g) veicoli da campeggio:	da CHF 180.00 a 250.00	

- 4) Chi affitta ininterrottamente per almeno 150 giorni durante l'anno civile degli alloggi assoggettati al pagamento della tassa a persone non assoggettate al pagamento della tassa di soggiorno, può richiedere annualmente il rimborso pro rata della tassa forfettaria annua fatturatagli; a tale scopo vanno presentati i rispettivi giustificativi.
- 5) Qualora un alloggio assoggettato al pagamento della tassa forfettaria annua venga affittato anche commercialmente a ospiti, accanto all'importo della tassa forfettaria annua va versata anche la tassa di soggiorno per ogni pernottamento secondo l'art. 8 della presente legge; in tal caso nel conteggio vien dedotta la tassa forfettaria annua. Non vengono tuttavia rimborsate delle eccedenze in favore di chi è assoggettato alla tassa.

Art. 10 **Obbligo di annuncio**

Gli assoggettati al pagamento della tassa di soggiorno, così come i datori di alloggio, sono tenuti a osservare le disposizioni in vigore per quanto riguarda l'obbligo d'annuncio.

Art. 11 **Conteggio in base al numero dei pernottamenti**

- 1) I datori di alloggio (esclusi i locatori di appartamenti di vacanze e simili) incassano la tassa di soggiorno, allestiscono una statistica precisa degli ospiti che pernottano e inoltrano i rispettivi dati all'ufficio competente entro il 5° giorno del mese successivo.
- 2) I locatori di appartamenti di vacanze e simili ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 della presente legge incassano la tassa di soggiorno, allestiscono una statistica precisa degli ospiti che pernottano e inoltrano i rispettivi dati all'ufficio competente come segue:
 - a) Frazione Maloja:

per la stagione invernale (01.11. – 30.04.)	due volte all'anno fino al 15 maggio
per la stagione estiva (01.05. – 31.10.)	fino al 15 novembre

b) Valle: una volta all'anno
periodo di conteggio 01.11. – 31.10. fino al 15 novembre

- 3) Se l'ospite alloggia in un appartamento di vacanza ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 della presente legge, egli può conteggiare e versare direttamente la tassa presso l'ufficio competente.
- 4) A dipendenza del numero dei pernottamenti la tassa di soggiorno viene fatturata ogni mese, ogni trimestre, ogni semestre o ogni anno. La tassa di soggiorno va versata entro 30 giorni dalla fatturazione.

Art. 12 Conteggio della tassa forfettaria annua

- 1) La tassa forfettaria viene fissata e fatturata annualmente per ogni anno fiscale secondo l'art. 13 della presente legge. L'anno fiscale corrisponde all'anno civile.
- 2) Le fatture vengono allestite d'ufficio. La base per la determinazione del numero delle stanze è costituita dai dati della stima ufficiale.
- 3) La tassa forfettaria viene fatturata di regola ogni anno. La tassa forfettaria va versata entro 30 giorni dalla fatturazione.
- 4) La fattura vien indirizzata al proprietario figurante a registro fondiario.

Art. 13 Importo delle tasse

Il municipio, d'intesa con la commissione per il turismo, fissa annualmente l'importo delle tasse di soggiorno entro i limiti fissati dall'art. 8, rispettivamente dall'art. 9 della presente legge, tenendo conto del fabbisogno finanziario. La determinazione dell'importo va effettuata entro il mese di giugno dell'anno precedente la sua validità e va pubblicata negli organi ufficiali del Comune.

III. Contributo per la promozione del turismo

Art. 14 Rinuncia al prelievo del contributo per la promozione del turismo

- 1) Qualora il Comune rinunci al prelievo di un contributo per la promozione del turismo, l'assemblea comunale stanziava un importo annuale per la promozione del turismo. L'importo dello stesso deve corrispondere all'incirca alle entrate del contributo per la promozione del turismo.
- 2) I criteri per la determinazione di tale importo sono:
 - il fabbisogno dell'economia turistica;
 - la situazione economica dell'albergheria e dell'artigianato e del commercio;
 - la situazione finanziaria del Comune.
- 3) Qualora l'assemblea comunale decida di prelevare un contributo per la promozione del turismo valgono in particolare le norme che seguono.

- Art. 15 **Soggetti del contributo per la promozione del turismo**
- a) Proprietari di esercizi d'alloggiamento come alberghi, alberghi di cura, pensioni, locande, affittacamere, capanne e rifugi di montagna, ostelli per la gioventù, campeggi, alloggi collettivi, case di riposo e simili.
 - b) Locatori di appartamenti di vacanza, camere private e simili.
 - c) Esercizi commerciali e artigianali, aziende di prestazione di servizi, aziende agricole e simili; ne fanno parte in particolare anche le attività indipendenti di guide alpine, maestri di sci, architetti, ingegneri, medici, dentisti, avvocati, fiduciari ecc.
 - d) Esercizi di ristorazione aperti al pubblico, compresi i bar, i caffè e le mense.
- Art. 16 **Oggetto del contributo per la promozione del turismo**
- È assoggettata al contributo per la promozione del turismo qualsiasi attività imprenditoriale esercitata sul territorio del Comune di Bregaglia.
- Art. 17 **Calcolo del contributo per la promozione del turismo**
- 1) Il contributo per la promozione del turismo vien calcolato di volta in volta per ogni anno fiscale (01.01. – 31.12.) e si basa sui valori dell'anno precedente.
 - 2) Il contributo per la promozione del turismo vien calcolato per i seguenti gruppi di assoggettati e ammonta annualmente a:
 - (1) Datori di alloggio (alberghi, pensioni, appartamenti di vacanza, affittacamere e simili):
per ogni letto
 - a) frazione Maloja da CHF 50.00 a 80.00
 - b) altre frazioni da CHF 30.00 a 60.00
 - (2) Capanne:
per ogni letto da CHF 5.00 a 20.00
 - (3) Alloggi collettivi e simili:
per ogni letto
 - a) frazione Maloja da CHF 30.00 a 60.00
 - b) altre frazioni da CHF 15.00 a 45.00
 - (4) Campeggi (solo stagione estiva):
importo forfettario, comprendente l'intero esercizio del campeggio (incl. il posto di sosta, il chiosco e il ristorante): da CHF 500.00 a 1'000.00
 - (5) Aziende commerciali, aziende artigianali, aziende di prestazione di servizi:
 - a) un contributo in base alla media annuale delle persone impiegate, compresi il proprietario, i membri della famiglia e i praticanti, ma esclusi gli apprendisti
 - b) il contributo per ogni collaboratore ammonta da CHF 100.00 a 200.00

- (6) Aziende agricole che beneficiano di sussidi:
importo forfettario: da CHF 200.00 a 400.00
- (7) Scuole di sci:
importo forfettario: da CHF 300.00 a 600.00
- (8) Esercizi di ristorazione, compresi i bar, i caffè e le mense:
 - a) fino a 50 posti a sedere
 - frazione Maloja da CHF 300.00 a 600.00
 - altre frazioni da CHF 200.00 a 400.00
 - b) più di 50 posti a sedere
 - frazione Maloja da CHF 600.00 a 1'200.00
 - altre frazioni da CHF 400.00 a 800.00

3) Basi per la determinazione del contributo per la promozione del turismo

- (1) Il contributo per la promozione del turismo vien determinato in particolare secondo le seguenti indicazioni:
 - a) indicazioni degli assoggettati al contributo per la promozione del turismo
 - b) numero dei posti letto
 - c) conteggio della tassa di soggiorno
 - d) elenco degli alberghi e degli appartamenti di vacanza allestito dall'organizzazione turistica
 - e) il calcolo della media annuale delle persone occupate vien effettuato come segue:

durata dell'impiego in mesi di tutti i collaboratori

12

- (2) Per il rilevamento dei dati determinanti per il contributo per la promozione del turismo vien inviato un modulo a tutti gli assoggettati. Gli assoggettati che non ricevono il modulo devono richiederlo spontaneamente all'amministrazione comunale.
- 4) Il contributo per la promozione del turismo vien fatturato una volta all'anno e va corrisposto entro 30 giorni.

Art. 18 **Esonero**

Sono esonerati dal versamento del contributo per la promozione del turismo:

- a) le persone fisiche e le persone giuridiche la cui cifra d'affari non sta né direttamente, né indirettamente in relazione con il settore turistico;
- b) gli impianti di risalita.

Art. 19 **Importo del contributo per la promozione del turismo**

Il municipio fissa annualmente l'importo del contributo per la promozione del turismo entro i limiti fissati dall'art. 17 della presente legge tenendo conto del fabbisogno finanziario. La determinazione dell'importo va effettuata entro il mese di giugno dell'anno precedente la sua validità e va pubblicata negli organi ufficiali del Comune.

IV. Disposizioni comuni

Art. 20 Controllo / obbligo d'informazione

- 1) L'ufficio fiscale comunale è autorizzato a predisporre ed effettuare i controlli e i rilevamenti necessari per il prelievo della tassa di soggiorno e del contributo per la promozione del turismo. L'esecuzione può essere fatta dall'ufficio fiscale stesso, oppure delegata interamente o parzialmente a terzi.
- 2) Nell'esercizio delle rispettive funzioni, gli organi di controllo devono legittimarsi mediante un documento. Agli stessi va pure concesso su richiesta l'accesso ai locali adibiti a scopi abitativi o commerciali.
- 3) Agli organi di controllo vanno fornite le informazioni desiderate e messi a disposizione i documenti richiesti. L'ufficio fiscale comunale determina le modalità secondo cui devono essere fornite le informazioni e inoltrati i documenti necessari per il controllo, fissando a tale scopo un'adeguata scadenza.

Art. 21 Attuazione e amministrazione

- 1) Il municipio è competente per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.
- 2) L'autorità di tassazione e di ricorso è l'ufficio fiscale del Comune di Bregaglia.
- 3) L'incasso e l'amministrazione della tassa di soggiorno e del contributo per la promozione del turismo sono affidati all'amministrazione comunale.
- 4) Il municipio decide per quanto concerne l'impiego della tassa di soggiorno e del contributo per la promozione del turismo in base alle raccomandazioni della commissione del turismo del Comune.
- 5) Il municipio è autorizzato a delegare interamente o parzialmente altri compiti a terzi.
- 6) Tutte le decisioni dell'ufficio fiscale comunale cresciute in giudicato sono considerate come disposizioni d'esecuzione a mente dell'art. 80 della Legge sulle esecuzioni e i fallimenti.

Art. 22 Interesse di mora, interesse remuneratorio e tasse d'ingiunzione

- 1) Per le tasse non versate entro i termini di pagamento vien calcolato un interesse di mora.
- 2) Qualora nell'ambito della procedura di opposizione risulti che l'importo versato è superiore al dovuto, la differenza vien rimborsata con un interesse remuneratorio.
- 3) L'interesse di mora e quello remuneratorio corrispondono agli importi fissati dall'amministrazione cantonale delle imposte.
- 4) L'amministrazione comunale è autorizzata a fatturare una tassa d'ingiunzione di CHF 20.00.

Art. 23 Tassazione d'ufficio

- 1) Qualora l'assoggettato non ottemperi ai suoi obblighi procedurali nonostante la sollecitazione e l'ingiunzione di una tassazione d'ufficio, la tassa di soggiorno e il

contributo per la promozione del turismo vengono tassati d'ufficio secondo prudente giudizio.

- 2) La tassazione d'ufficio può essere impugnata solo con la protesta relativa all'arbitrio.

Art. 24 Determinazione dell'obbligo fiscale soggettivo

Qualora l'assoggettato contesti l'obbligo fiscale soggettivo, l'ufficio fiscale comunale è autorizzato a rilasciare mediante decreto una decisione relativa al sussistere di detto obbligo.

Art. 25 Responsabilità solidale

I datori di alloggio e i locatori rispondono in solido per le persone assoggettate all'obbligo che non versano le tasse di soggiorno.

Art. 26 Eccezioni riguardanti l'obbligo di versamento delle tasse

- 1) In casi particolari il municipio può stabilire delle eccezioni in propria competenza o in base a una richiesta motivata per quanto riguarda l'esonero o la riduzione dell'obbligo di versamento delle tasse. L'esonero deve basarsi su motivazioni materiali oggettive.
- 2) La richiesta di esonero totale o parziale dall'obbligo di versamento delle tasse va inoltrata all'ufficio fiscale comunale. L'inoltro di una tale richiesta non genera effetto sospensivo.

Art. 27 Contravvenzioni

1) Principio

- a) Qualora risulti, in base a fatti o mezzi probatori non conosciuti al momento della tassazione, che una tassazione sia stata indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta, le tasse non addebitate o addebitate in misura insufficiente vengono prelevate unitamente agli interessi come un recupero d'imposta.
- b) Chi, malgrado l'ingiunzione, viene meno intenzionalmente o per negligenza alle disposizioni di questa legge o a una sollecitazione basata sulla stessa, vien punito dall'ufficio fiscale comunale con una multa fino all'importo di CHF 5'000.00.
- c) Chi intenzionalmente o per negligenza causa l'omissione indebita della tassazione o il rilascio di una tassazione incompleta, vien punito con una multa da parte dell'ufficio fiscale comunale.
- d) La multa corrisponde di regola all'importo semplice sottratto per quanto riguarda la tassa di soggiorno, rispettivamente il contributo per la promozione del turismo. In caso di lieve infrazione l'importo della multa può essere ridotto fino a un terzo, in caso di grave infrazione lo stesso può essere aumentato fino al triplo.
- e) In caso di autodenuncia la multa vien ridotta fino a un quinto della tassa di soggiorno sottratta.

2) Persone giuridiche e aziende

- a) Qualora vengano lesi degli obblighi procedurali oppure vengano sottratte o si tenti di sottrarre delle tasse di soggiorno o dei contributi per la promozione del turismo con effetto a carico di una persona giuridica, vien punita la persona giuridica.
- b) Qualora nella sfera amministrativa di una persona giuridica vengano commessi atti compartecipativi (incitamento, complicità, partecipazione) nelle sottrazioni d'imposta di terzi, si applica il cpv. 1 nei confronti della persona giuridica.
- c) È riservato il sanzionamento secondo il cpv. 1 degli organi operativi o dei loro sostituti.

Art. 28 **Rimedi legali**

- 1) Le decisioni dell'ufficio fiscale comunale devono indicare i rimedi legali. Esse possono essere contestate con ricorso motivato presso l'autorità di tassazione entro 30 giorni dal recapito al destinatario.
- 2) Le decisioni dell'ufficio fiscale comunale in merito ai ricorsi possono essere contestate con gravame al Tribunale amministrativo del Canton Grigioni entro 30 giorni dal recapito al destinatario.

V. Disposizioni finali

Art. 29 **Disposizioni d'esecuzione**

Il municipio è autorizzato a emanare delle disposizioni d'esecuzione alla presente legge.

Art. 30 **Entrata in vigore**

- 1) La presente legge entra in vigore dopo la sua adozione da parte dell'assemblea comunale e la sua approvazione da parte del Governo del Canton Grigioni. La data d'entrata in vigore vien decisa dal municipio.
- 2) Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogati tutti gli atti normativi e le decisioni del Comune di Bregaglia che risultano in contraddizione con la stessa.

Art. 31 **Disposizioni transitorie**

- 1) Fintanto che il Circolo dell'Engadina Alta, rispettivamente l'organizzazione che gli succede, riscuotono le tasse e i contributi sui trasporti pubblici, essi vengono parimente riscossi dal Comune.
- 2) Il supplemento per i trasporti pubblici dell'Engadina Alta (riguardante solo la frazione Maloja) per la commisurazione secondo il pernottamento a norma dell'art. 8 della presente legge ammonta a:

in inverno (01.11.-30.04.):	da CHF 0.40 a 1.00
in estate (01.05.-31.10.):	da CHF 0.25 a 0.80

3) Il supplemento per i trasporti pubblici dell'Engadina Alta (solo frazione Maloja) per la commisurazione nel quadro dell'importo forfettario annuale per i proprietari di abitazioni secondarie secondo l'art. 9 della presente legge ammonta a:

per abitazione e per anno da CHF 80.00 a 120.00

4) Il municipio fissa le tasse entro i limiti stabiliti nel cpv. 2 e nel cpv. 3. La determinazione dell'importo va effettuata entro il mese di giugno dell'anno precedente la sua validità e va pubblicata negli organi ufficiali del Comune.

Art. 32 Diritto sussidiario

Qualora la presente legge o le disposizioni d'attuazione non contengano delle norme sufficientemente definite, vale quale diritto sussidiario la legge fiscale del Canton Grigioni.

Così deciso per urna dagli aventi diritto di voto il

Il sindaco:

Il segretario comunale:

Anna Giacometti

Danco Dell'Agnese

Approvato dal Governo con decreto del